



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2817/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

SEZIONE 3

15/06/2012

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- |                          |          |           |            |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BUFFA    | MARIO     | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE LECCE | FRANCESCO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ROMANO   | AUGUSTO   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |
| <input type="checkbox"/> |          |           |            |

202

PRONUNCIATA IL:

15.06.12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

03.05.13

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2817/10  
depositato il 06/12/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM010702307/2010 IVA+IRPEF+IRAP 2005  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

difeso da:  
BRUNO SALVATORE

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
BRUNO SALVATORE



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto in data 06.12.10 [redacted] da [redacted] a ministero dell'avv. Salvatore Bruno, impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'A.F. di Lecce per IRPEF, IRAP, IVA 2005, notificato il 16.09.10.

A seguito di controllo ispettivo della G.d.F. di Gallipoli, concernente stima del consumo di carburante necessario ai fini dell'attività aziendale, venivano contabilizzati maggiori ricavi pari ad euro 15.502,71 a carico della ditta istante.

Eccepiva l'odierno ricorrente presunto difetto di motivazione del provvedimento siccome esclusivamente basato sul p.v.c. della G.d.F. di Gallipoli, asseritamente privo di obiettivi riscontri. Rilevava altresì l'assenza di elementi essenziali collegati alla formale sottoscrizione dell'atto. Nel merito, deduceva assoluta carenza di prova, tenuto conto che dall'Ufficio – ai fini della concreta valutazione del consumo di gasolio - non sarebbero stati presi in debita considerazione elementi quali: il fabbisogno delle colture in atto; gli indici dimensionali delle serre; le perdite di calore delle predette serre.

Concludeva chiedendo – previa sospensiva dell'intervenuta cartella – l'annullamento dell'atto impugnato ed in via gradata riduzione di imposta, con ogni conseguenziale statuizione; vittoria di spese.

Con nota del 30.12.10 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce riportandosi al proprio operato, ritenuto legittimo e fondato, chiedendo il rigetto del ricorso; vinte le spese.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

- Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente osserva il Collegio che l'impugnato avviso di accertamento si configura adeguatamente motivato, anche perché fa espresso riferimento al p.v.c. della G.d.F. di Gallipoli cui risulta aver partecipato il contribuente, il quale, quindi, ha avuto piena contezza dei presupposti della operata ripresa fiscale, svolgendo peraltro compiute difese.

E' noto che in linea ai principi generali contemplati dal D. Lgs. 39/93 gli atti che contengono ingiunzioni di pagamento per le quali non sia stata comminata la nullità

espressamente dalla legge non sono nulli, ove non sottoscritti, a condizione che sia certa la provenienza dell'atto amministrativo, e ciò perché l'informatizzazione degli atti della P.A. rende non indispensabile la sottoscrizione quando la provenienza dall'autorità emanante - come nel caso di specie - sia fuori discussione.

Sul punto, anche la Corte Costituzionale con ordinanza n. 117 del 21.04.00 ha rilevato che "costituisce diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene".

Ad ogni buon conto, nel caso di specie, il firmatario dell'avviso è espressamente indicato nel dott. [REDACTED] "su delega del direttore provinciale dott. [REDACTED] [REDACTED]"; talché non si pone questione sulla legittimità della provenienza dell'atto opposto.

Nel merito, va invece condivisa la censura del ricorrente riguardante il difetto di prova.

Il contribuente ha infatti puntualmente contestato le conclusioni cui è giunto il perito agrario incaricato dalla G.d.F. che ha eseguito la perizia sulle quantità di gasolio necessarie per il corretto e funzionale utilizzo delle serre da parte dell'azienda assoggettata a verifica fiscale.

Emerge in particolare che l'assunto dell'Ufficio, secondo il quale il gasolio acquistato in quantità superiore alle esigenze delle predette serre sarebbe stato indebitamente utilizzato, rimane sfornito di concreta prova; la contestata circostanza, del resto, non può direttamente implicare che l'utente abbia rivenduto il gasolio in presunta eccedenza, difettando qualsiasi riscontro in tal senso.

Consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.


- I motivi della decisione, nonché le risultanze processuali, consigliano di compensare le spese tra le parti.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso; spese compensate.

Lecce, 15.06.2012

Il Relatore



Il Presidente

